



**COMUNICATO UFFICIALE N. 215**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 250/AA al n. 252/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 250/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 85 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gerardo PEPE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GERARDO PEPE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Polisportiva Torella dei Lombardi, in violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte all'incontro A.S.D. Polisportiva L. Toriello – Pol. Torella dei Lombardi dell'11.2.2023 valevole per il Campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla Polisportiva Torella dei Lombardi, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gerardo PEPE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Gerardo PEPE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 251/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 99 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Beniamino GIULIANI e Renzo ROSA', e della società AVIO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

BENIAMINO GIULIANI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società AVIO CALCIO, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in data 21.06.2023, a seguito di varie ed inopportune insistenze, si faceva inviare tramite messaggio whatsapp dal sig. Renzo Rosà, membro del Consiglio Direttivo del CPA di Trento, le foto di una bozza di documento, ancora non definitivo e non ufficiale, raffigurante sia un estratto del regolamento sia la composizione dei due gironi del campionato di prima categoria stagione sportiva 23/24 della Provincia Autonoma di Trento, foto che, a sua volta, inviava ad altre società calcistiche;

RENZO ROSA', all'epoca dei fatti tesserato per la FIGC quale membro del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e, come tale, svolgente una attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in data 21.06.2023, successivamente alla riunione del Consiglio Direttivo del 20.06.2023, effettuata al fine di pianificare la composizione e il regolamento dei due gironi del campionato di prima categoria stagione sportiva 23/24 della Provincia Autonoma di Trento, inviava via whatsapp al dirigente della società Avio Calcio signor Beniamino Giuliani, che a sua volta le faceva girare ad altre società calcistiche, le foto di una bozza di documento, ancora non definitivo e non ufficiale, raffigurante sia un estratto del regolamento sia la composizione dei gironi del predetto campionato;

AVIO CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva, quale Direttore Sportivo, il sig. Beniamino Giuliani all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Beniamino GIULIANI e Renzo ROSA', e dal Sig. Corrado Brighenti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AVIO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Beniamino GIULIANI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni per il Sig. Renzo ROSA', e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società AVIO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 252/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 90 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Sergio BARRANCO, Daniele RAMACCIANI e Pier Antonio BIGNOTTI, e della società POLISPORTIVA CELLENO avente ad oggetto la seguente condotta:

SERGIO BARRANCO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Pol. Celleno, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società Pol. Celleno nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Qadri Hamainudin, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione dello stesso ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Allievi Under 16, mentre agli stessi utilizzando tale nome ha preso parte il calciatore sig. Rishon Faisal, non tesserato e privo della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva: *Academy Santa Marinella - Pol. Celleno* del 22.10.2022, *Pol. Celleno - Flaminia Civitacastellana* del 12.11.2022, *Pol. Celleno - Tarquinia* del 3.12.2022 e *San Pio X - Pol. Celleno* del 10.12.2022;

DANIELE RAMACCIANI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Pol. Celleno, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale dirigente accompagnatore, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Pol. Celleno nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Qadri Hamainudin, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione dello stesso all'incontro *Pol. Celleno - Sorianese* del 20.10.2022, valevole per il campionato Allievi Under 16, mentre allo stesso utilizzando tale nome ha preso parte il calciatore sig. Rishon Faisal, non tesserato e privo della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva;

PIER ANTONIO BIGNOTTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Celleno, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Celleno, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Rishon Faisal nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Pol. Celleno, utilizzando il nominativo del calciatore sig. Qadri Hamainudin tesserato per la Pol. Celleno, ai seguenti incontri tutti valevoli

per il campionato Allievi Under 16: *Pol. Celleno - Sorianese* del 20.10.2022, *Academy Santa Marinella - Pol. Celleno* del 22.10.2022, *Pol. Celleno – Flaminia Civitacastellana* del 12.11.2022, *Pol. Celleno – Tarquinia* del 3.12.2022 e *San Pio X - Pol. Celleno* del 10.12.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva;

POLISPORTIVA CELLENO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Pier Antonio Bignotti, Sergio Barranco e Daniele Ramacciani;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sergio BARRANCO, Daniele RAMACCIANI, e PIER ANTONIO BIGNOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA CELLENO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sergio BARRANCO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele RAMACCIANI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pier Antonio BIGNOTTI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la società POLISPORTIVA CELLENO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina